



CITTÀ DI
CASALE MONFERRATO

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AREE
PER L'INSTALLAZIONE DELLE ATTIVITÀ
DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
E DEI CIRCHI EQUESTRI**

Allegato alla Deliberazione C.C. n. 45 del 14.11.2019

SOMMARIO

TITOLO I	NORME GENERALI	pag. 3
Art. 1	<i>Oggetto del Regolamento</i>	pag. 3
Art. 2	<i>Definizioni</i>	pag. 3
Art. 3	<i>Definizione di spettacoli viaggianti</i>	pag. 3
Art. 4	<i>Aree comunali</i>	pag. 3
Art. 5	<i>Concessione</i>	pag. 3
Art. 6	<i>Durata delle manifestazioni</i>	pag. 3
Art. 7	<i>Divieto di occupazione aree senza concessione</i>	pag. 3
Art. 8	<i>Riconsegna delle aree</i>	pag. 4
Art. 9	<i>Revoca della concessione</i>	pag. 4
Art. 10	<i>Sistemazione degli automezzi e delle abitazioni</i>	pag. 4
Art. 11	<i>Raccolta rifiuti - Allacciamento acqua e luce</i>	pag. 4
Art. 12	<i>Tasse</i>	pag. 4
TITOLO II	SPETTACOLI VIAGGIANTI	pag. 4
Art. 13	<i>Concessione delle aree per manifestazioni ricorrenti</i>	pag. 4
Art. 14	<i>Domande di partecipazione</i>	pag. 5
Art. 15	<i>Padiglioni dolciari o gastronomici - Commercianti su area pubblica</i>	pag. 5
Art. 16	<i>Elenchi delle attività e dei partecipanti. Rinuncia di partecipazione</i>	pag. 5
Art. 17	<i>Istruttoria delle domande - Commissione consultiva</i>	pag. 6
Art. 18	<i>Criteri per l'assegnazione delle concessioni</i>	pag. 7
Art. 19	<i>Criteri di collocazione delle attrazioni all'interno dei parchi</i>	pag. 7
Art. 20	<i>Ampliamenti e cambi di attrazione</i>	pag. 7
Art. 21	<i>Attrazioni Novità</i>	pag. 8
Art. 22	<i>Organici attuali e ottimali di parco</i>	pag. 9
Art. 23	<i>Sostituzione temporanea dell'attrazione</i>	pag. 9
Art. 24	<i>Società, consorzi, cooperative</i>	pag. 9
Art. 25	<i>Subingresso</i>	pag. 10
Art. 26	<i>Divieto di sub-concessione - Rappresentanza</i>	pag. 10
Art. 27	<i>Installazione attrazioni</i>	pag. 10
Art. 28	<i>Limitazioni e divieti</i>	pag. 10
Art. 29	<i>Iniziative promozionali</i>	pag. 10
Art. 30	<i>Divieti di occupazione spazi</i>	pag. 12
TITOLO III	CIRCHI EQUESTRI E SPETTACOLI CIRCENSI IN GENERE E ALTRI SPETTACOLI MINORI	pag. 11
Art. 31	<i>Concessione delle aree ai circhi ed agli spettacoli minori</i>	pag. 11
Art. 32	<i>Criteri per l'assegnazione delle concessioni</i>	pag. 11
Art. 33	<i>Cauzione</i>	pag. 12
Art. 34	<i>Divieto di sub-concessione - Rinuncia</i>	pag. 12
TITOLO IV	DISPOSIZIONI FINALI	pag. 12
Art. 35	<i>Disposizioni finali e transitorie</i>	pag. 12
	Allegati A) e B)	Pag. 13-16

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Le concessioni di suolo pubblico a favore di imprese esercenti l'attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, per la predisposizione dei parchi divertimento, sono effettuate a norma del presente regolamento, emanato in esecuzione del disposto del quinto comma dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

Art. 2

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento per «legge 337» si intende la legge 18 marzo 1968, n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante"; per «T.U.L.P.S.» il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773; per «elenco ministeriale» si intende l'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

2. Per "manifestazioni ricorrenti" si intendono le manifestazioni con carattere di ciclicità annuale o inferiore all'anno in occasione di tradizionali festività od eventi, come le festività di San Giuseppe e della Festa del Vino (aventi ciclicità annuale). La giunta comunale con propria deliberazione può determinare ulteriori manifestazioni ricorrenti ed i rispettivi organici.

3. Per "abituali frequentatori" dei parchi divertimento disciplinati dal presente Regolamento si intendono le Ditte che nell'ultimo decennio hanno registrato un'anzianità superiore alle sette presenze.

4. Per "concessionario" si intende la ditta titolare della concessione di occupazione del suolo pubblico per l'installazione delle attività di cui all'art. 1, nonché delle abitazioni e degli automezzi adibiti al trasporto.

Art. 3

Definizione di spettacoli viaggianti

1. Sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, indicate nell'elenco ministeriale.

2. Il carattere della mobilità dell'attrezzatura non è escluso dalla circostanza che la medesima sia collegata al suolo in modo non precario.

Art. 4

Aree comunali

1. L'elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi e delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi divertimento è approvato dalla Giunta Comunale.

2. La dimensione delle aree parco è quella risultante dalle planimetrie facenti parte della deliberazione di cui sopra.

Art. 5

Concessione

1. La concessione delle aree per le attività di cui all'art. 1 è rilasciata ai titolari di autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante o di circo equestre; tale attività rimane disciplinata dall'art. 69 del T.U.L.P.S., dagli artt. 122 e seguenti del Regolamento, R.D. 6.5.1940, n. 635, dalla legge 337, fatte salve le disposizioni vigenti in materia.

Art. 6

Durata delle manifestazioni

1. L'Amministrazione comunale, sentito il parere della commissione consultiva, determinerà la durata di ogni manifestazione, stabilendo all'interno di essa il periodo di frequenza obbligatorio.

2. Non sono ammesse deroghe di partecipazione nel periodo di frequenza obbligatorio.

Art. 7

Divieto di occupazione aree senza concessione

1. Chiunque occupi aree senza concessione è punito con la sanzione amministrativa da € 150 a € 500 con obbligo di rimuovere immediatamente l'occupazione abusiva.

2. Sarà inoltre determinata l'esclusione dell'esercente da qualsiasi concessione nel territorio comunale per un periodo

di due anni, oltre alla decurtazione dell'eventuale punteggio di anzianità di 5 punti.

Art. 8
Riconsegna delle aree

1. Il concessionario non potrà apportare alcuna modifica o alterazione delle aree senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

2. Lo stesso dovrà restituire, al termine della concessione, l'area assegnatagli nelle stesse condizioni in cui la stessa gli era stata consegnata.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti sono punite con la sanzione amministrativa da €. 200 a €. 500, fermo restando l'obbligo di cui al successivo comma.

4. Ogni alterazione o modificazione causata dal concessionario dovrà essere dallo stesso ripristinata, a proprie spese, non appena smontata l'attrezzatura.

5. Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto dal comma precedente il Comune provvederà a far eseguire i lavori rivalendosi sugli interessati o trattenendo le spese sostenute dall'eventuale cauzione prestata. Il concessionario sarà escluso da qualsiasi concessione nel territorio comunale per un periodo di 3 anni.

Art. 9
Revoca della concessione

1. Qualora gravi motivi di sicurezza pubblica o di ordine pubblico nonché eventi eccezionali lo impongano, la concessione può essere revocata affinché il Comune possa disporre dell'area.

2. Il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso o risarcimento.

3. E' sempre fatta salva la possibilità di revoca per abuso da parte del titolare.

Art. 10
Sistemazione degli automezzi e delle abitazioni

1. La sistemazione delle abitazioni e degli automezzi adibiti al trasporto dovrà avvenire nelle località indicate e con le modalità impartite dal Comune.

2. Le aree occupate dovranno essere sgombrate entro tre giorni dal termine del parco, salvo eventuali proroghe, per comprovate necessità, concesse dal Comune.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti sono punite con la sanzione amministrativa da €. 100 a € 500.

Art. 11
Raccolta rifiuti
Allacciamento acqua e luce

1. I concessionari sono tenuti a collocare giornalmente i rifiuti solidi urbani da essi prodotti nei contenitori appositamente dislocati in prossimità delle aree da loro occupate.

2. Il concessionario dovrà provvedere al pagamento della tassa rifiuti, in base agli importi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Sono a carico dei concessionari tutte le spese di allacciamento e consumo di acqua potabile ed energia elettrica.

Art. 12
Tasse

1. La concessione ad occupare le aree di cui agli artt. 5, e 10 è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto versamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa relativa alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. In difetto trova applicazione il disposto dell'art. 7.

- TITOLO II -

SPETTACOLI VIAGGIANTI

Art. 13
Concessione delle aree per manifestazioni ricorrenti

1. Il presente titolo disciplina la concessione di aree per l'installazione delle singole attività degli spettacoli viaggianti.

2. Per le concessioni da rilasciare per le manifestazioni ricorrenti, gli interessati dovranno far pervenire la domanda al Protocollo Generale del Comune entro novanta giorni dalla data di ogni singola manifestazione. In considerazione della variabilità dell'inizio delle manifestazioni, ed al fine di uniformare le scadenze nei vari anni, si stabilisce che per il parco divertimenti di San Giuseppe, le domande devono pervenire entro il 19 dicembre dell'anno precedente, e per il Parco divertimenti della Festa del Vino, le domande devono pervenire entro il 19 giugno dello stesso anno.

3. Per le concessioni da rilasciare per l'installazione temporanea nei restanti periodi dell'anno, le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di inizio.

4. Per le concessioni per l'installazione permanente di attrazioni (durata uguale o superiore all'anno) le domande dovranno pervenire entro il 30 novembre per l'anno successivo.

5. Qualora emerga, in occasione della prima riunione della Commissione, che un abituale frequentatore non ha prodotto istanza di partecipazione nei termini di cui sopra, potrà essere accordato un termine massimo di tre giorni per la presentazione della medesima, a condizione che la stessa si riferisca alla riproposizione delle attrazioni in concessione e non contempri ampliamenti o cambi. Detta facoltà può essere accordata una sola volta ogni quinquennio.

6. Nel caso di più richieste di occupazione permanente nella stessa area, si applicano, per il rilascio delle concessioni, i seguenti criteri:

- a) anzianità di presenza sull'area;
- b) anzianità di appartenenza alla categoria.

Art. 14

Domande di partecipazione

1. Le domande, in carta legale, devono contenere:

- a) generalità del richiedente, codice fiscale, sua residenza e sicuro recapito postale, se diverso dalla residenza;
- b) manifestazione per la quale si richiede la concessione;
- c) precisa denominazione dell'attrazione che si intende installare, risultante dall'Autorizzazione rilasciata dal comune di residenza;
- d) copia del certificato di iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte
- e) copia della polizza assicurativa R.C. dell'attrazione;
- f) le precise dimensioni dell'attrazione come massimo ingombro risultante dalla proiezione del tetto, oppure delle pedane perimetrali, se maggiori, oltre alla dimensione della cassa qualora la stessa non sia compresa nelle dimensioni predette;
- g) dimensioni di ingombro, seguendo i criteri di cui al punto precedente, delle abitazioni, degli automezzi e

dei carri attrezzi, con indicazione del loro numero.

2. Alle domande dovrà essere allegata:

- fotocopia dell'autorizzazione comunale di esercizio, valida per l'anno in corso, rilasciata dal comune di residenza o sede legale.
- una fotografia dell'attrazione. Qualora l'interessato abbia già provveduto in domande precedenti, e non abbia apportato modifiche all'attrazione, la fotografia può essere omessa.

3. Le istanze che non contengono tutti i dati, gli allegati e le dichiarazioni previste potranno essere regolarizzate entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alle scadenze previste al comma 2 del precedente articolo. In difetto, saranno considerate nulle, e pertanto prive di effetti sia ai fini della compilazione della graduatoria che per l'attribuzione del punteggio per "anzianità di domanda".

4. Gli uffici competenti potranno, in fase di istruttoria, richiedere all'interessato ulteriori precisazioni in relazione ad elementi rilevanti nel procedimento.

Art. 15

Padiglioni dolciari o gastronomici Commercianti su area pubblica

1. I padiglioni dolciari e/o gastronomici sono riconosciuti come tradizionali frequentatori e inseriti nelle aree riservate ai parchi stessi, o nelle loro immediate adiacenze.

2. Ad essi si applicano tutte le norme del presente regolamento, oltre alle normative di carattere igienico-sanitario.

Art. 16

Elenchi delle attività e dei partecipanti. Rinuncia di partecipazione

1. Per ciascuna manifestazione ricorrente viene redatto dall'Ufficio un elenco di richiedenti e partecipanti, con indicazione della denominazione dell'attrazione, della categoria di appartenenza, della superficie occupata e del punteggio di anzianità attribuito tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) Per ogni anno di partecipazione: punti 1;
- b) Per ogni anno di presentazione della domanda senza concessione, o in caso di concessione "una tantum" e "novità": punti 0,2;

Sulla base di tale elenco si procederà annualmente agli aggiornamenti secondo i criteri e le norme contenute nel presente regolamento.

2. L'esercente che intende rinunciare alla partecipazione al Parco deve far pervenire formale comunicazione entro il 31 gennaio per il parco divertimenti di San Giuseppe, ed entro il 31 luglio per il parco divertimenti della Festa del Vino; in ogni caso sarà ritenuta valida la data di ricezione della comunicazione al protocollo, non rilevando la data di spedizione.

3. La rinuncia oltre i termini previsti al precedente comma fino al giorno antecedente alla prima apertura del parco comporta la decurtazione di 5 punti del punteggio di anzianità acquisito.

4. La rinuncia comunicata nel periodo facoltativo, o l'assenza nel periodo obbligatorio comporta la decurtazione di 5 punti del punteggio acquisito dall'operatore e l'esclusione dal parco per l'anno successivo.

5. In caso di assenza o di rinuncia pervenuta oltre i termini di cui ai commi 3 e 4 giustificata da gravi e seri motivi personali o famigliari, debitamente documentati, non saranno applicate le sanzioni di cui ai precedenti commi. Per gravi e seri motivi si intendono:

- un ricovero ospedaliero del titolare superiore ai 3 giorni;
- un incidente stradale con lesioni personali che pregiudichi la partecipazione al Parco;
- inconvenienti tecnici riguardanti l'attrazione che ne impediscano l'uso per tutta la durata del periodo obbligatorio;
- un lutto famigliare riguardante un parente di 1° grado.

Il ricovero ospedaliero dovrà essere dimostrato con certificazione della struttura sanitaria; l'incidente stradale dovrà essere dimostrato con verbale/rapporto redatto dalle autorità competenti; gli inconvenienti tecnici (rottura dell'attrazione) dovranno essere dimostrati con l'esibizione dettagliata della fattura dell'officina che ha riparato quella specifica attrazione o altra documentazione idonea.

6. L'assenza ingiustificata per due anni consecutivi comporta l'azzeramento del punteggio di anzianità e l'esclusione dall'organico del parco. L'assenza continuativa (sia giustificata che no) per tre anni consecutivi comporta la perdita del

punteggio di anzianità e l'esclusione dall'organico del parco. In entrambi i casi viene ridotto il numero di attrazioni costituenti l'organico attuale di cui al successivo art. 22.

Art. 17

Istruttoria delle domande. Commissione consultiva

1. Il Comune procede al rilascio delle concessioni previa istruttoria effettuata dagli uffici competenti, sentita la commissione, sulla base dei criteri determinati all'art. 18.

2. La commissione è composta:

- dal comandante del Comando di Polizia Locale, o suo delegato, che la presiede;
- dal dirigente del Settore Sviluppo Economico, o suo delegato;
- dal dirigente del Settore Gestione Urbana e territoriale, o suo delegato;
- da un rappresentante per ogni organizzazione di categoria dello spettacolo viaggiante maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Le riunioni devono essere convocate con almeno otto giorni di preavviso, salvo casi di urgenza.

4. Le riunioni della commissione sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti. Le decisioni sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei presenti. Le astensioni equivalgono a voto contrario.

5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente della commissione o da personale delegato dal Presidente.

6. La partecipazione alla commissione non comporta alcuna indennità o gettone.

7. Nel caso in cui siano trattati argomenti riguardanti espressamente un componente della commissione, o propri ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado, l'interessato dovrà abbandonare la seduta, non potendo prendere parte alla discussione né alla votazione.

8. Il parere della commissione è consultivo.

Art. 18

Criteri per l'assegnazione delle concessioni

1. L'assegnazione delle concessioni per le manifestazioni ricorrenti viene fatta,

tenendo conto dell'organico attuale di cui all'art. 22 e delle superfici massime concedibili per detto organico determinate dallo stesso articolo, osservando i seguenti criteri:

- a) Assegnazione agli abituali frequentatori che negli elenchi abbinati ad ogni singola manifestazione hanno il maggior punteggio;
- b) Assegnazione di posteggi eventualmente disponibili, purché non in soprannumero rispetto all'organico ottimale ed alla superficie massima ottimale di cui al successivo art. 22.

2. Limitatamente al luna park di San Giuseppe è possibile l'installazione di una attrazione "novità" con i criteri di cui al successivo art. 21.

3. Durante i periodi di installazione delle manifestazioni ricorrenti, non è possibile rilasciare concessioni per attività riconducibili allo spettacolo viaggiante sul territorio comunale, ad esclusione di una eventuale concessione per il servizio di trenino navetta per il collegamento delle zone adibite a sosta con altre aree oggetto di manifestazioni, qualora l'Amministrazione comunale ritenga di istituire detto servizio.

Art. 19

Criteri di collocazione delle attrazioni all'interno dei parchi

1. I concessionari delle manifestazioni ricorrenti devono collocare le attrazioni negli spazi assegnati, risultanti dalla planimetria del parco, e secondo le indicazioni impartite dal personale addetto. Qualora siano autorizzati anche alla collocazione di piccolissime attrazioni, le medesime devono essere collocate nelle immediate adiacenze dell'attrazione principale.

2. I criteri di collocazione delle singole attrazioni nell'ambito dei parchi divertimento sono nell'ordine i seguenti:

- a) tutela delle esigenze di sicurezza, di viabilità del parco e motivi di pubblico interesse;
- b) caratteristiche tecniche delle attrazioni;
- c) anzianità di frequenza al parco;
- d) anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante risultante dal numero di nulla osta Ministeriale o, in mancanza, di iscrizione al registro imprese;
- e) tutela dell'ordine estetico e razio-

nale del parco, anche in relazione alle diverse categorie di utenti delle attrazioni.

3. La planimetria è redatta, sull'area indicata dall'Amministrazione comunale, dalle Organizzazioni di Categoria facenti parte della Commissione consultiva, tenendo conto dei criteri di collocazione anzidetti e dei limiti numerici e di superficie determinati al successivo art. 22.

Art. 20

Ampliamenti e cambi di attrazione

1. L'ampliamento (inteso quale aumento della superficie occupata dalla stessa attrazione), o il cambio (inteso quale sostituzione di un'attrazione con altra di diversa tipologia e/o categoria) possono essere consentiti solo allorché non debbano essere escluse dal parco attrazioni degli abituali frequentatori del Luna Park (organico attuale) e non siano superati i limiti di superficie stabiliti al successivo art. 22;

2. La domanda di ampliamento o cambio dovrà essere presentata inderogabilmente entro il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione al Parco;

3. Ogni richiesta di ampliamento dovrà essere preventivamente autorizzata sulla base della valutazione della superficie massima concedibile, secondo i criteri di cui ai commi successivi;

4. Il cambio con attrazione di tipologia non esistente nel Parco, indipendentemente dalla categoria, non comporta variazione del punteggio se di pari o inferiore superficie; nel caso di ampliamento di superficie, verranno applicate le riduzioni previste dal successivo comma 5) o dal dettato di cui al comma 6) del presente articolo;

5. E' possibile l'ampliamento della superficie della propria attrazione rinunciando ad una o più attrazioni presenti al luna park, di cui si dimostri di averne la disponibilità (con atto sottoscritto tra le parti e registrato), che apportino superficie superiore almeno del 10 % all'ampliamento richiesto; l'attrazione, dopo l'ampliamento alle condizioni sopra indicate, mantiene il punteggio, non viene assoggettata alla decurtazione dei punti prevista e non potrà

essere oggetto di cambio con altra attrazione prima di anni 2.

Le istanze di cui sopra dovranno essere inoltrate al Protocollo Generale del Comune entro le date previste dall' art. 13 del vigente Regolamento; qualora l'atto sottoscritto tra le parti non venga formalizzato e registrato a norma di legge, e prodotto agli uffici nei termini di cui al comma 2 dell'art 16, il parere favorevole della Commissione è da ritenersi nullo e l'ampliamento non potrà essere concesso.

Gli ampliamenti del fronte delle attrazioni, modificano le caratteristiche dell' occupazione suolo delle stesse, quindi vengono considerati alla stregua degli ampliamenti di superficie; pertanto le percentuali e le conseguenti riduzioni di punteggi del presente articolo, si applicano facendo riferimento anche ai metri lineari del fronte delle attrazioni.

La Commissione potrà valutare positivamente la richiesta di piccoli ampliamenti, fino ad un massimo di 1 metro, qualora ciò non comprometta la funzionalità e l'esercizio di attrazioni vicine e sia compatibile con la collocazione originaria dell'attrazione stessa. Tale possibilità di ampliamento potrà essere valutata una volta ogni cinque anni, ed in caso di concomitanti richieste per la stessa area sarà data priorità all'attrazione in possesso di maggiore punteggio di anzianità. Gli ampliamenti così concessi dovranno essere annotati per ciascuna attrazione, ed andranno ad aggiornare la superficie delle attrazioni in organico attuale, previsto all'art. 22.

6. Il cambio di attrazione con attrazione di tipologia non esistente nel Parco, indipendentemente dalla categoria, con aumento di superficie può essere consentito a condizione che il richiedente rinunci a una o più attrazioni di cui dimostri di averne la disponibilità (con atto sottoscritto tra le parti e registrato) con una superficie complessiva espressa in mq. superiore al 20% di quella richiesta.

Le istanze di cui sopra dovranno essere inoltrate al Protocollo Generale del Comune entro le date previste dall' art. 13 del vigente Regolamento; qualora l'atto sottoscritto tra le parti non venga formalizzato e registrato a norma di legge, e prodotto agli uffici nei termini di cui al comma 2 dell'art 16, il parere favorevole della Com-

missione è da ritenersi nullo e l'ampliamento non potrà essere concesso.

Il punteggio della nuova attrazione verrà determinato sommando il proprio punteggio a quello pari ad un terzo delle attrazioni apportate.

7. La superficie occupata da una attrazione non è in qualsiasi caso divisibile per più attrazioni, anche se di più titolari. Inoltre il cambio di attrazione non può essere concesso nel caso di attrazione di categoria e/o tipologia già presente nel parco, ad eccezione delle piccole attrazioni e padiglioni dolciari/gastronomici per le quali sono previste due tipologie uguali. Non sono ammessi cambi di attrazione verso piccole, medie e grandi attrazioni provenienti da piccolissime attrazioni.

Nel caso di acquisti di attrazioni finalizzati ad ottenere l'ampliamento di superficie della propria attrazione, non è richiesta l'annotazione di dette attrazioni sulla licenza di esercizio.

8. Le rinunce di attrazioni previste ai precedenti punti 5) e 6) determinano automaticamente riduzione di altrettante unità del numero di attrazioni dell'organico attuale previste al successivo Art. 22. L'Ufficio dovrà tenere aggiornato tale parametro per gli anni successivi.

Art. 21

Attrazioni Novità

1. Nell'organico del parco divertimenti di San Giuseppe, viene riservata un'area a disposizione di un'attrazione denominata "novità", intendendo per tale quella appartenente alla categoria "grandi attrazioni" o "medie attrazioni" non costituita semplicemente da una o più varianti rispetto ad altre già presenti nel parco, ma con sostanziali innovazioni, mancante da almeno tre anni e che per la particolare tipologia costituisca elemento di richiamo o valorizzazione per il parco.

2. L'assegnazione dell'area a tale attrazione è effettuata dal Comune, prescindendo da ogni punteggio o requisito previsto dal presente regolamento, con particolare riferimento ai parametri numerici e di superficie di cui all'art. 22.

3. L'assegnazione è di tipo occasionale "una tantum", e da diritto all'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 16, primo comma, lettera b). Il titolare di tale attrazione non potrà essere assegnatario con il

requisito di "novità" nei tre anni successivi, ma sarà in ogni caso inserito nella graduatoria relativa alla categoria della propria attrazione, e potrà partecipare alle assegnazioni ordinarie previste dagli articoli precedenti.

Detto divieto non si applica qualora nei tre anni successivi siano carenti istanze per installazione di attrazioni "novità" o le ditte prescelte non assicurino la loro disponibilità.

4. Il titolare di attrazione "novità" che abbia ricevuto avviso di concessione e per qualunque motivo non partecipi al parco, oltre all'azzeramento dell'eventuale punteggio acquisito, sarà escluso da qualsiasi concessione nel territorio comunale per un periodo di tre anni.

Art. 22

Organici attuali e ottimali di parco

1. Per il luna park di San Giuseppe viene determinato il numero ottimale di 100 attrazioni (con esclusione delle piccolissime attrazioni), che non possono superare la superficie massima di concessione di mq. 10.300.

2. Per il luna park di settembre viene determinato il numero ottimale di 35 attrazioni (con esclusione delle piccolissime attrazioni), che non possono superare la superficie massima di concessione di mq. 2.700.

3. Per ciascun luna park sono fatte salve le concessioni rilasciate agli abituali frequentatori (organico attuale) e meglio specificate, per categoria, tipologia e superficie massima concedibile, negli elenchi allegati sub A) e B) al presente regolamento, anche se in numero superiore a quello ottimale determinato ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Per la suddivisione delle attrazioni in categorie e tipologie si fa riferimento all'elenco allegato alla Legge 337.

5. Per ciascuna categoria possono essere determinati ulteriori e specifici criteri operativi e gestionali, consistenti in un'ulteriore e più specifica differenziazione tipologica fra attrazioni classificate genericamente con lo stesso nome (es: tiri, rotonde, ecc.).

6. Limitatamente alle medie e grandi attrazioni, è concesso il posizionamento nelle immediate vicinanze o adiacenze della propria attrazione di una piccolissima attrazione (es: pugnometro...) di dimensioni non superiori al metro quadrato, previa

richiesta in domanda e conseguente concessione.

7. La Giunta comunale, con motivato provvedimento, può modificare gli organici ottimali di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Art. 23

Sostituzione temporanea dell'attrazione

1. E' consentita la sostituzione dell'attrazione autorizzata con altra identica, solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile.

2. Al di fuori di quanto previsto al comma precedente, non sono ammesse sostituzioni.

3. La sostituzione autorizzata è consentita una volta sola ogni triennio.

Art. 24

Società, consorzi, cooperative

1. Sono riconosciute e sono accettate le domande relative a società, consorzi, cooperative di attrazionisti, purché sia allegata alla prima domanda fotocopia dell'atto costitutivo.

2. Alla richiesta dovrà essere allegata fotocopia dell'autorizzazione, vistata per l'anno in corso, rilasciata ai sensi della legge 337 alla società, consorzio o cooperativa.

Art. 25

Subingresso

1. Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'attività dello spettacolo viaggiante per atto tra vivi comporta di norma il trasferimento dei diritti acquisiti dal cedente.

2. Il subentrante conserverà il punteggio di anzianità maturato dal cedente con un abbattimento pari a 3 punti di anzianità, con eventuale ricollocazione dell'attrazione all'interno dei parchi in funzione del punteggio aggiornato.

3. Il trasferimento deve essere documentato allegando copia dell'atto di cessione, regolarmente registrato, nonché copia dell'autorizzazione comunale con l'indicazione dell'attività rilevata.

4. L'abbattimento di cui al secondo comma, non si applica in caso di trasferi-

mento mortis causa o per grave e documentata invalidità permanente del titolare nonché nei casi di cessione dell'attività ad ascendenti o discendenti di primo grado o al coniuge e, in caso di cessazione definitiva dell'attività, ai discendenti sino al terzo grado.

Art. 26

Divieto di sub-concessione. Rappresentanza

1. Il concessionario non può cedere la propria concessione ad altri.

2. Il titolare dell'attrazione autorizzata è tenuto a gestirla direttamente. È ammessa temporaneamente la presenza di componenti del nucleo familiare del titolare o dipendenti regolarmente assunti. In ogni caso il titolare deve garantire la propria presenza entro due ore dall'accertamento.

3. Agli inadempienti sarà applicata la sanzione prevista dal secondo comma dell'art. 7.

Art. 27

Installazione attrazioni

1. Nessuna attrazione può essere installata o disinstallata nel parco divertimenti durante il periodo di frequenza obbligatoria.

2. Nel periodo di apertura facoltativa del parco, è comunque vietato procedere all'installazione delle attrazioni nelle ore di esercizio del parco divertimenti.

3. Le violazioni di cui al primo comma sono punite con una sanzione amministrativa da € 200 a € 500, nonché con la sanzione prevista dal secondo comma dell'art. 7. Le violazioni di cui al secondo comma sono punite con la sanzione amministrativa da € 50 a € 250, ed in caso di recidiva, da € 100 a € 500.

Art. 28

Limitazioni e divieti

1. In tutti i parchi divertimento l'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, nonché il rumore non strettamente necessario per il funzionamento delle varie attrazioni, dovrà essere moderato e contenuto nei limiti di cui alla vigente normativa.

2. Impregiudicata l'eventuale applicazione della legge penale, la diffusione sonora oltre i limiti consentiti o comporta-

menti tali da generare panico o turbativa all'interno dei parchi divertimento è punita con la sanzione amministrativa da € 100 a € 500. Le diffusioni sonore in ore e con modalità non consentite sono punite con la sanzione amministrativa da € 100 a € 500.

3. In caso di recidiva, la concessione decade, e l'interessato sarà escluso da qualsiasi concessione nel territorio comunale per il periodo di un anno, con decurtazione del punteggio di anzianità di 5 punti.

Art. 29

Iniziative promozionali

1. Previo parere della commissione possono essere definite particolari promozioni per la categoria e/o per particolari fasce di utenti.

2. Rappresentanti degli esercenti, designati dalla commissione, cureranno la stampa dei biglietti e della corrispondente numerazione che dovrà essere apposta, ben visibile, presso le attrazioni che partecipano alle promozioni.

3. Qualora venga accertato che le ditte partecipanti rifiutino i biglietti omaggio, nei loro confronti sarà disposta l'esclusione da qualsiasi concessione nel territorio comunale per il biennio successivo.

Art. 30

Divieti di occupazione spazi

1. Per un periodo di almeno 60 giorni prima dello svolgimento di ogni manifestazione ricorrente, è vietata la concessione delle stesse aree pubbliche per l'installazione di spettacoli viaggianti. Tale periodo è ridotto a 20 giorni qualora la concessione riguardi un circo equestre o uno spettacolo circense.

2. Fanno eccezione attrazioni isolate eventualmente inserite in manifestazioni locali particolari (feste patronali, di quartiere, ecc.), purché la permanenza sia limitata esclusivamente ai giorni della manifestazione stessa e non possa configurarsi la formazione di un parco di divertimenti come definito ai sensi di legge.

3. Il primo comma non trova applicazione nel caso in cui le manifestazioni in esso citate siano organizzate da partiti politici o associazioni a carattere politico.

**CIRCHI EQUESTRI, SPETTACOLI
CIRCENSI IN GENERE e ALTRI
SPETTACOLI MINORI**

Art. 31

*Concessione delle aree ai circhi
ed agli spettacoli minori*

1. Il presente titolo disciplina la concessione di aree per l'installazione dei circhi equestri, spettacoli circensi in genere e degli altri spettacoli minori.

2. Nell'arco dell'anno solare non potranno essere concesse più di due autorizzazioni per l'effettuazione di spettacoli circensi e simili, da ricondursi ad una concessione per ogni semestre solare.

3. Inoltre non potranno essere concesse, in aggiunta a quanto stabilito al comma precedente, più di due autorizzazioni per l'effettuazione di altri spettacoli minori, come auto e moto acrobatiche, esposizioni varie (con esclusione di mostre o esposizioni faunistiche), da ricondursi ad una concessione per ogni semestre solare.

4. Relativamente agli spettacoli con auto e moto acrobatiche, o altri spettacoli simili, alla domanda dovrà essere allegata, oltre alla documentazione di rito, relazione tecnica, redatta da professionista qualificato, relativa alle emissioni sonore dei veicoli utilizzati, con dichiarazione che le stesse rispettano le soglie di tolleranza previste dalle vigenti normative

5. Le domande per gli spettacoli di cui ai commi 2 e 3, in carta legale, dovranno pervenire in un periodo compreso fra il 1° luglio e il 30 settembre dell'anno precedente per quanto riguarda il primo semestre, e fra il 1° gennaio e il 31 marzo dell'anno di riferimento per quanto riguarda il secondo semestre. Tali termini sono da considerarsi perentori.

6. Le domande regolarmente pervenute saranno inserite in un elenco secondo la data di presentazione, fatto salvo quanto disposto ai successivi articoli.

7. Le attività circensi devono ispirarsi ai principi enunciati e alle dichiarazioni degli organismi internazionali preposti alla tutela delle specie animali.

Art. 32

*Criteria per l'assegnazione delle
concessioni*

1. La comunicazione di concessione sarà inviata all'avente diritto, almeno 45 giorni prima della data prevista per lo spettacolo con lettera raccomandata A.R.

2. Tale comunicazione dovrà indicare la durata della concessione, l'obbligo di versamento della cauzione di cui al successivo art. 33, e tutti gli altri adempimenti necessari al rilascio della concessione.

3. Le concessioni saranno rilasciate secondo la graduatoria di cui all'art. 31, comma 5, sulla base dei seguenti criteri:

- a) Osservanza del periodo di "vacatio" di cui all'art. 30;
- b) Nel caso di più richiedenti per lo stesso periodo, sarà accordata precedenza ai circhi di categoria superiore;
- c) I concessionari saranno esclusi da future concessioni fino al 31 dicembre dell'anno successivo, per garantire una opportuna rotazione fra le ditte richiedenti, fatto salvo il disposto del successivo punto.

4. Qualora la stessa ditta concessionaria abbia ripresentato, nei termini di cui al precedente articolo, domanda anche per l'anno successivo e non vi siano altre ditte incluse nella graduatoria suddetta non si darà applicazione al disposto del punto c).

Art. 33

Cauzione

1. Oltre alla produzione di tutta la documentazione richiesta dalla comunicazione di concessione e dalla normativa vigente, per ottenere l'autorizzazione dovrà essere corrisposto, mediante versamento presso gli Uffici comunali competenti, un deposito cauzionale infruttifero di €. 2.000 per le attrazioni di cui all'art. 31, secondo comma, e di € 1.000 per quelle di cui all'art. 31, terzo comma.

2. Il deposito cauzionale sarà restituito dopo aver accertato che l'area non è stata modificata o alterata e viene consegnata nelle stesse condizioni in cui era stata assegnata.

3. Ogni alterazione o modificazione causata dal concessionario dovrà essere dallo stesso ripristinata, a proprie spese, ed entro le 24 ore dalla contestazione.

4. Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto dal comma precedente il Comune provvederà a far eseguire i lavori

avvalendosi della cauzione prestata. Ciò comporterà in ogni caso l'esclusione dell'interessato da qualsiasi futura concessione nel territorio comunale per un periodo di tre anni.

Art. 34
*Divieto di sub-concessione
Rinuncia*

1. Il concessionario non potrà in nessun caso cedere il proprio diritto, o rinunciare a favore di altre ditte da lui indicate.

2. La mancata occupazione o rinuncia dell'area non dà diritto alla restituzione della cauzione versata.

3. L'eventuale giustificata rinuncia dovrà pervenire al Comune entro venti giorni dalla data di inizio della manifestazione. La ditta sarà in ogni caso esclusa da qualsiasi futura concessione nel territorio comunale per il biennio successivo.

4. La rinuncia pervenuta dopo tale termine, anche se giustificata, comporta l'esclusione della ditta da qualsiasi futura concessione nel territorio comunale per un periodo di tre anni.

5. Non è considerato giustificato motivo di rinuncia la variazione del calendario itinerante (tournee).

6. Il Comune, nel caso di rinuncia del concessionario, potrà concedere l'area ad altre ditte richiedenti mediante scorrimento della graduatoria di cui al quinto comma dell'art. 31.

2. Sono fatti salvi i punteggi maturati e determinati in applicazione alle disposizioni del precedente regolamento.

- TITOLO IV -

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35
Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si osserverà quanto disposto dalla legge 337, dal T.U.L.P.S. e relativo Regolamento, dalle altre leggi che disciplinano la materia relativa agli spettacoli viaggianti e circhi equestri e da tutte le altre disposizioni vigenti, ivi compresi gli usi e consuetudini locali.

Allegato A)

DITTA	ATTRAZIONE-ABIT	CAT	TIPOL	L	P	LC	PC	D	SUP TOT
ANNUNZIATA DEVIS	ROTONDA TIRI VARI OPLA'	P	R	0	0	0	0	7	38,46
ANNUNZIATA DEVIS	TIRO DERBY DAY	P	T	9,5	6	0	0	0	57
BALLOTTA SILVANO	PESCA VERTICALE	P	R	5	5	0	0	0	25
BALLOTTA SILVANO	GIOSTRA MINISEGGIOLINI	M		0	0	2	2	10	82,5
BALLOTTA SILVANO	PUGNOMETRO	P	PP	1	1	0	0	0	1
BALLOTTA SILVANO	TAPPETO VOLANTE	G		17	6	0	0	0	102
BERNAVA CARMELO	PADIGLIONE GASTRONOMICO	GA		17	3	0	0	0	51
BERNAVA GIACOMO	PADIGLIONE GASTRONOMICO	GA		15	3,5	0	0	0	52,5
BOLOGNESI DANIELE	TAPPETI ELASTICI (no jumping)	M		15	10	0	0	0	150
BOLOGNESI MIRELLA	RUOTA PANORAMICA	M		14,5	7	-4	5	0	81,5
BOSSI DIEGO	OTTOVOLANTE ACQUATICO	G		36	17	0	0	0	612
BOSSI RUDI	LABIRINTO CRISTALLI	M		16	8	0	0	0	128
BOSSI SERGIO	TAGADA'	G		15	19	0	0	0	285
BRIZIO HOLER	ROTONDA TIRO AL FILO	P	R	0	0	0	0	8	50,24
BUSATO GIOELE	GO-KART	G		35	16	-35	1,5	0	507,5
BUSATO GIOELE	ROTONDA TIRI A SFERA SU BIRILLI	P	R	7	7	0	0	0	49
BUSATO OSCAR	PIATTAFORMA ROTANTE "TOP SPIN"	G		17	13	0	0	0	221
CALLEGARI NIKI	TIRO ROMPITUTTO	M		12	8	0	0	0	96
CALLEGARI NIKI	SFERE GALLEGGIANTI	M		16	9	0	0	0	144
CALORIO CARLA	TIRO MECCANICO	P	T	7,5	5	0	0	0	37,5
CALORIO CARLA	SOGGETTO A DONDOLO	P	PP	2	1	0	0	0	2
CALORIO CARLA	MINIVOLO RONDINE	M		12	14	0	0	0	168
CALORIO CARLA	SOGGETTO A DONDOLO	P	PP	1	1	0	0	0	1
CALORIO CARLA	SOGGETTO A DONDOLO	P	PP	1	1	0	0	0	1
CASTAGNA DANILO	BABY KART CON NAVICELLE ROTANTI	M		16	8	0	0	0	128
CASTAGNA DANILO	SALTO TRAMPOLINO "CRAZY JUMP"	M		0	0	0	0	10	78,5
CENA ARTURO	GIOSTRA AEREI	M		0	0	2	2	17	230,86
CENA PIETRO	EVOLUTION	G		15	14	0	0	0	210
CENA RENZO	SIMULATORE DI VOLO	G		13	5	2	2	0	69
CONTIERO FEDERICO	PADIGLIONE GASTRONOMICO	GA		14	5	0	0	0	70
CORSINI ADRIANO	MINI OTTOVOLANTE SEMPLICE BRUCO MELA	M		28	13,6	-10	10,3	0	277,8
DIANA ALAEN	GIOSTRA SHIMMY CON COPERTURA AUTOMATICA	M		18	18	12	2,5	0	354
DIANA ALAEN	APPARECCHIO FORZA MUSCOLARE	P	PP	1,5	1,5	0	0	0	2,25
DIANA ALBERTO	TIRO TURACCIOLI	P	T	7	4	0	0	0	28
DIANA UMBERTO	TIRO PALLINE IN RECIPIENTE	P	T	7	5	0	0	0	35
DIANA UMBERTO	ROTONDA TIRI VARI OPLA'	P	R	0	0	0	0	7	38,46
DIANA VALERIANO	CASTELLO INCANTATO Kazakhstan	M		23	6	0	0	0	138
ECCEL GLEDIS	PADIGLIONE DOLCIARIO	DO		11	2,5	0	0	0	27,5
FERRI DAVIDE	GIOSTRA SEGGIOLINI	M		0	0	0	0	20	314
FERRI DAVIDE	TIRO IN PORTA	P	PP	5	5	0	0	0	25
FERRI DAVIDE	ROMPITUTTO - TIRO BARATTOLI	P	T	7	5	0	0	0	35
FERRI DAVIDE	PUGNOMETRO	P	PP	1	1	0	0	0	1
FERRI DAVIDE	CINEMAVISIONE	P		7	5	0	0	0	35
FERRI JURI	GIOSTRA POLIPO	G		0	0	0	0	18	254,34
FERRI LORENZO	TIRO ARIA COMPRESSA	P	T	8,5	4,5	0	0	0	38,25
FERRI LORENZO	CASTELLO INCANTATO	M		16,5	4,5	0	0	0	74,25
FORTINA ERICK	PADIGLIONE DOLCIARIO	DO		20	3	0	0	0	60
FRANCHINI BRUNO DONALD	ALTALENA BARCHE GIGANTI	G		18	10	0	0	0	180
FRANCHINI LUIGINA	TIRO TURACCIOLI	P	T	8	4	0	0	0	32
GANDOLFI DAVIDE	SLITTA TABOGA	G		5	37	2	3	0	191
GARINO CINZIA	GRU PESCA VERTICALE	P	R	8	5	0	0	0	40

DITTA	ATTRAZIONE-ABIT	CAT	TIPOL	L	P	LC	PC	D	SUP TOT
GARINO CINZIA	GRU PESCA VERTICALE	P	R	9	6	0	0	0	54
GARINO CINZIA	GIOSTRA MINI AVIO	M		10	8	2	2	0	84
GARINO GIAN LUIGI	TIRO ARIA COMPRESSA	P	T	7	4	0	0	0	28
GARINO GIAN LUIGI	GIOSTRA PER BAMBINI	M		15	11	0	0	0	165
GARINO ROBERTO	TIRO BARATTOLI	P	T	6	5	0	0	0	30
GARINO ROBERTO	TIRO AL GETTONE AZ. A MANO E DA RUSPE	P	T	12	8	0	0	0	96
GARINO ROBERTO	GRU PESCA VERTICALE (0055-0066)	P	R	12	5	0	0	0	60
GENNARI IGLIS	TIRO MECCANICO TURACCIOLI	P	T	8	4	0	0	0	32
GERARDI SILENE	TIRO TURACCIOLI	P	T	10	6	0	0	0	60
GRASSO ENZO	PADIGLIONE DOLCIARIO	DO		14	2,5	0	0	0	35
GUGLIELMINO LUIGI	ROTONDA TIRO SOLLEV. TAPPO	P	R	0	0	0	0	7	38,46
GUGLIELMINO LUIGI	GIOSTRA RODEO	M		15	12,5	3	2	0	193,5
ICARDI ALEX	PADIGLIONE GASTRONOMICO	GA		10	3	0	0	0	30
IUSSI MASSIMO	MINIAUTOSCONTRO	M		16	12	2	2	0	196
LIMUTI SONNY	PERCORSO FANTASTICO PER BAMBINI	M		9	7	0	0	0	63
LIMUTI SONNY	BATTELLO MISSISSIPI	M		13,6	11	0	0	0	149,6
LODOLINI SILVANA	PADIGLIONE GASTRONOMICO	GA		12	6	0	0	0	72
MASSA LORIS	AUTOSCONTRO	M		26	14	8	2	0	380
MEISONNIER TERESIO	MINIAUTOSCONTRO SU PISTA	M		11,5	7,5	0	0	0	86,25
MEISONNIER TERESIO	GIOSTRA GALACTICA	G		16	18	0	0	0	288
MORETTI DANIELE	ROTONDA VULCANO-PALLINE-PESCA	P	R	0	0	0	0	6	28,26
MORETTI DANIELE	ROTONDA PESCA	P	R	0	0	0	0	6,5	33,17
NANNOLO FABIO	MINIOTTOVOLANTE PARZIALMENTE COPERTO	M		28	13	-5	13	0	299
NANNOLO FABIO	GIOSTRA BABY CARTIER	M		14	8	0	0	0	112
OSSOLA RONNY	MINIAUTOSCONTRO	M		15,5	11	3,5	3,5	0	182,75
OSSOLA RONNY	APPARECCHIO FORZA MUSCOLARE	P	PP	1	1	0	0	0	1
OSSOLA S.N.C. di OSSOLA Daniele & C.	GIOSTRA PER BAMBINI	M		10,5	11,5	0	0	0	120,75
OSSOLA S.N.C. di OSSOLA Daniele & C.	MINIOTTOVOLANTE SEMPLICE	M		25	12	0	0	0	300
PALELLA MARCO	PADIGLIONE GASTRONOMICO	GA		15	3	0	0	0	45
PAOLELLA FRANCESCO	TIRO ARIA COMPRESSA	P	T	8	5	0	0	0	40
PAOLELLA GIUSEPPE	ROTONDA PESCA CIGNI	P	R	0	0	0	0	7	38,46
PAOLELLA GIUSEPPE	ROTONDA TIRI VARI OPLA'	P	R	0	0	0	0	7	38,46
PAPINI GIUSEPPE	GIOSTRA MATTERHORN /PENDOLINO)	G		0	0	0	0	18	254,34
PELUFFO VALENTINO	FORZA MUSCOLARE	P	PP	3	3	0	0	0	9
PELUFFO VALENTINO	TRENO FANTASMA	M		23	9	0	0	0	207
PEZZANO GINO	PADIGLIONE FAUNISTICO	FA		12	4	0	0	0	48
PICCALUGA FELICE	CALCIOMETRO	P	PP	1	1	0	0	0	1
PICCALUGA FELICE	AUTOSCONTRO	M		28	17	8	3	0	500
PICCALUGA GIADA	PADIGLIONE GASTRONOMICO	GA		12	4	0	0	0	48
PONZETTI ANTONIO	PADIGLIONE DOLCIARIO	DO		13	2,5	0	0	0	32,5
REBOLINI LIVIO	GIOSTRA AUTO MOTO	M		10	10	2	2	0	104
ROLANDI ROBERTO	PADIGLIONE GASTRONOMICO	GA		6	3	0	0	0	18
RUGGIERI MARIA	PUGNOMETRO	P	PP	1	1	0	0	0	1
RUGGIERI MARIA	PUGNOMETRO	P	PP	1	1	0	0	0	1
RUGGIERI MARIA	GRU PESCA VERTICALE	P	R	6	6	0	0	0	36
RUGGIERI MARIA	TIRI MECCANICI	P	T	7	4	0	0	0	28
SABINO ANGELO	ROTONDA PESCA CIGNO	P	R	0	0	0	0	7	38,46
SCORDO ROBERTO	PADIGLIONE DOLCIARIO	DO		15	3,5	0	0	0	52,5
SEVIERI MARIKA ELEONORA	PADIGLIONE DOLCIARIO	DO		15	3	2	1	0	47
SPATARO CATENO SALVATORE	PADIGLIONE DOLCIARIO	DO		15	2,5	0	0	0	37,5
VACCANIO ALESSANDRO	TIRO TURACCIOLI A.C.	P	T	7	5	0	0	0	35
VACCANIO DUILIO	GIOSTRA PER BAMBINI	M		10	10	2	2	0	104
VENTRESCA RAOUL	PADIGLIONE DOLCIARIO	DO		16	2,5	0	0	0	40
VISCA ALESSIO	TIRO BARATTOLI	P	T	8	6	0	0	0	48

DITTA	ATTRAZIONE-ABIT	CAT	TIPOL	L	P	LC	PC	D	SUP TOT
VISCA ALESSIO	CALCIO DI RIGORE	P	T	7	5	0	0	0	35
VISCA ALESSIO	TIRO ARIA COMPRESSA	P	T	7	5	0	0	0	35
ZENA REMO	PADIGLIONE DOLCIARIO	DO		13	3	0	0	0	39
ZOPPE' ALESSANDRO	TIRO AL GETTONE AZ. A MANO E DA RUSPE	P	T	10,5	6,5	0	0	0	68,25

Allegato B)

DITTA	ATTRAZIONE-ABIT	CAT	TIPOL	L	P	LC	PC	D	SUP TOT
BALLOTTA SILVANO	PESCA VERTICALE	P	R	5	5	0	0	0	25
BALLOTTA SILVANO	GIOSTRA MINISEGGIOLINI	M		0	0	2	2	10	82,5
BALLOTTA SILVANO	PUGNOMETRO	P	PP	1	1	0	0	0	1
BERNAVA CARMELO	PADIGLIONE GASTRONOMICO	GA		17	3	0	0	0	51
BIANCHI WENDY	ROTONDA PESCA CIGNO	P	R	0	0	0	0	6	28,26
BOLOGNESI DANIELE	RUOTA PANORAMICA	M		10,5	7	0	0	0	73,5
BOSSI SERGIO	GIOSTRA AEROPLANI CON ASSE CENTRALE PIEGH.	G		15	19	0	0	0	285
CARDARELLI LORIS	TAPPETI ELASTICI	M		7	7	0	0	0	49
CLAUDI ROBERTO	TIRO MECCANICO	P	T	7,5	4	0	0	0	30
CRIPPA LEOPOLDO	TIRO AL GETTONE CON RUSPE	P	T	10,5	5	0	0	0	52,5
FERRI DAVIDE	CINEMAVISIONE	P		7	5	0	0	0	35
FERRI DAVIDE	GIOSTRA SEGGIOLINI	M		0	0	0	0	20	314
FERRI DAVIDE	PUGNOMETRO	P	PP	1	1	0	0	0	1
FERRI DAVIDE	TIRO IN PORTA	P	PP	5	5	0	0	0	25
FERRI LORENZO	TIRO ARIA COMPRESSA	P	T	8,5	4,5	0	0	0	38,25
FORTINA ERICK	PADIGLIONE DOLCIARIO	DO		18	3	0	0	0	54
GARAVELLI LUIGI	TIRO ARIA COMPRESSA-TIRO MEDAGLIA	P	T	10	4,5	0	0	0	45
GARAVELLI MASSIMO	GIOSTRA MINI AVIO	M		0	0	2	2	10	82,5
GARINO CINZIA	SFERE GALLEGGIANTI	M		12	9	0	0	0	108
GARINO CINZIA	GRU PESCA VERTICALE	P	R	9	6	0	0	0	54
GARINO ROBERTO	TIRO AL GETTONE AZ. A MANO E DA RUSPE	P	T	12	8	0	0	0	96
ICARDI ALEX	PADIGLIONE GASTRONOMICO	GA		10	3	0	0	0	30
IUSSI MASSIMO	MINIAUTOSCONTRO	M		16	12	2	2	0	196
MEISONNIER TERESIO	TAPPETO VOLANTE	M		6,5	15	0	0	0	97,5
MILETTO OSCAR	PUGNOMETRO	P	PP	1	1	0	0	0	1
PAOLELLA GIUSEPPE	ROTONDA TIRI VARI OPLA'			0	0	0	0	7	38,465
PEZZANO GINO	PADIGLIONE FAUNISTICO	FA		12	4	0	0	0	48
PICCALUGA EVASIO MARIA	SLITTA TABOGA	G		35	4,5	2	2	0	161,5
REBOLINI LIVIO	GIOSTRA CAVALLI	M		0	0	2	2	9	67,58
ROLANDI ROBERTO	PADIGLIONE GASTRONOMICO	GA		6	3	0	0	0	18
SABINO ANGELO	ROTONDA PESCA CIGNO	P	R	0	0	0	0	7	38,465
SEVIERI MARIKA ELEONORA	PADIGLIONE DOLCIARIO	DO		15	3	2	1	0	47
SILVESTRO MILVA	SALTO DEL TRAMPOLINO	M		12	12	0	0	0	144
TENCALI MICHAEL	AUTOSCONTRO	M		27	16	6	2,5	0	447
VACCANIO ALESSANDRO	TIRO TURACCIOLI A.C.	P	T	7	5	0	0	0	35
VACCANIO DUILIO	GIOSTRA PER BAMBINI	M		10	11	0	0	0	110
VISCA ALESSIO	TIRO TURACCIOLI	P	T	7	6	0	0	0	42
VISCA ALESSIO	TIRO BARATTOLI	P	T	8	6	0	0	0	48